

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 23 agosto 1895, Pres. BIANCHI P., Est. PERLA; Comune di Badia Polesine (AVV. ILLUMINATO) c. Ministero della istruzione pubblica.

Monte delle pensioni — Maestri elementari — Contributo dei Comuni — Determinazione — Aumento sessennale (L.28 dicembre 1888 sul Monte pensioni per gli insegnanti, art.3; L.30 dicembre 1894 sulla stessa materia, art.1).

Per la legge 28 dicembre 1888 il contributo dei Comuni al Monte pensioni dei maestri elementari doveva essere commisurato all'ammontare degli stipendi minimi spettanti alle scuole obbligatorie, senza tener conto degli aumenti sessennali di cui godessero i singoli maestri.

Quindi la legge 30 dicembre 1894, che ha stabilito doversi computare, per determinare il contributo dei Comuni al Monte-pensioni, anche lo aumento sessennale spettante ai maestri, non ha interpretato la legge del 28 dicembre 1888, ma vi ha portato una modificazione.

La Sezione, ecc. (*Omissis*). — Attesoché la legge del 28 dicembre 1888, sotto il cui impero fu dato l'impugnato provvedimento, all'art.3 stabilì il contributo annuo dei Comuni al Monte-pensioni de' maestri elementari nella misura di cinque *centesimi* dell'ammontare degli stipendi minimi legali spettanti alle scuole obbligatorie ad essi assegnate;

Che una tale disposizione, prescindendo dal tener conto degli stipendi effettivamente goduti da' maestri e prendendo a base del contributo gli stipendi minimi legali spettanti alle scuole obbligatorie, non potette che riferirsi agli stipendi fissati per ciascuna delle scuole classificate dalla tabella annessa alla legge 11 aprile 1886, restando in conseguenza esclusi dal contributo gli aumenti decimali concessi in riguardo non alla categoria delle scuole, ma alla variabile e personale condizione di quei soli maestri che fossero rimasti a prestare servizio per uno o più sessenni nello stesso Comune;

Che ove un dubbio si avesse circa il senso della ricordata disposizione, sarebbe eliminato dalla legge del 30 dicembre 1894, emanata posteriormente alla impugnata determinazione, e con la quale si stabilì invece che il contributo annuo dei Comuni dovesse commisurarsi sugli stipendi minimi legali « spettanti agli insegnanti in conformità della legge 11 aprile 1886, tenuto conto degli aumenti sessennali di cui all'art.2 della legge stessa nelle scuole elementari obbligatorie » (art.1) mostrandosi con tale nuova disposizione che nel concetto della legge precedente siffatti aumenti, sebbene di loro natura costituenti parte integrale degli stipendi, non fossero punto compresi nel calcolo del contributo;

Che non giova il sostenere che la legge del 1894 per questa parte, anziché un valore d'innovazione, avesse avuto un senso puramente dichiarativo per non essersi rilevato nelle relazioni che la precedettero e nella discussione parlamentare che si trattasse di una innovazione, perché il silenzio sullo scopo di una legge, anziché far argomentare di trattarsi di una semplice interpretazione, non può naturalmente che lasciare alla legge stessa il carattere ordinario di un complesso di norme o di disposizioni che derogano o altrimenti modificano le norme di leggi precedenti;

Che tanto meno il supposto carattere di una interpretazione autentica può stabilirsi rilevando dalla relazione ministeriale e da una delle relazioni parlamentari alcune espressioni dalle quali risulterebbe essersi ritenuto anche prima della legge del 1894 che negli stipendi minimi legali dei maestri entrassero anche gli aumenti sessennali e che anche su tali aumenti si liquidava la pensione, perché tutte queste osservazioni, invece di stabilire il concetto che già per la precedente legge del 1888 il contributo fosse dovuto anche su quegli aumenti, potrebbero meglio valere come giustificazione della necessità di correggere quella legge in quanto avea posto a base del contributo solo gli stipendi minimi legali assegnati alle scuole obbligatorie e non quelli goduti effettivamente dai maestri per l'indicata causa;

Che d'altra parte il carattere speciale d'interpretazione autentica in una legge rispetto ad un'altra non può stabilirsi per via d'induzioni ingegnose circa l'intenzione che abbia potuto avere chi la propose, ma dal tenore della legge stessa deve precisamente risultare non aver essa altro ufficio che di chiarire il senso di una legge precedente, tanto più che dovendo gli effetti delle leggi d'interpretazione risalire di necessità alla data della legge interpretata, *tamquam si lex ab initio cum interpretatione tali promulgata fuisset* (Novella 143 di Giustiniano), sarebbe facile di fronte a leggi sostanzialmente modificative, che per loro natura fossero prive di effetti retroattivi, l'applicarne le norme con siffatta estensione al passato, perturbando rapporti già sorti e stabiliti sotto lo impero di ben diverse disposizioni di legge;

Che del resto nella specie basta un semplice confronto fra le due disposizioni della legge del 1888 e di quella del 1894 per vedere che al criterio meramente obbiettivo della prima fu surrogata una norma affatto diversa, che non trascurava i vantaggi conferiti a quei maestri che fossero effettivamente rimasti in servizio per uno o più sessenni nello stesso Comune, mentre se si fosse ritenuto di non fare altro che una semplice interpretazione legislativa, sarebbe stato tanto agevole il dire che la legge precedente dovesse intendersi nel senso portato dalla nuova formula, non senza rilevare che fu invece positivamente espresso un concetto del tutto contrario, avendo l'art.1 della legge del 1894 dichiarato appunto di modificare l'art.3 della legge del 1888, insieme agli altri articoli della stessa legge che vennero del pari non interpretati, ma sostanzialmente modificati con le corrispondenti disposizioni della legge del 1894;

Che per le premesse considerazioni non potendo imporsi il contributo anche sugli aumenti sessennali se non rispetto agli esercizi posteriori alla attuazione della predetta legge del 1894, è a ritenersi illegittima la determinazione di cui si tratta.

Per questi motivi, annulla, ecc.